

**AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SILEA SPA DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E
CONTESTUALE ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

PREMESSO che:

- L'amministrazione comunale è titolare del servizio di igiene urbana qualificabile come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011 n. 148;
- l'oggetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani è individuato dall'art. 183, c. 1, lett. n), D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. Codice dell'ambiente), ai sensi del quale il servizio ricomprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- il servizio di igiene urbana per il Comune di è oggi gestito da G.Eco S.r.l., operatore economico individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica ed il contratto di appalto, sottoscritto in data , ai sensi dell'art. 3 è in scadenza al 31 maggio 2025;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con riferimento alla potestà di organizzazione ed affidamento della gestione dei servizi, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 198, comma 1, D.lgs. 152/2006, *"I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;
- alla luce dell'anzidetta disposizione, in assenza e nelle more dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali, la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata in senso favorevole alla permanenza, in capo ai singoli Comuni, della potestà di organizzare ed affidare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti (in tal senso: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 17.1.2014, n. 20; Consiglio di Stato, Sez. V, 30.6.2017, n. 3194; Consiglio di Stato, Sez. II, 7.3.2024, n. 2255; TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, 19.3.2024, n. 5452);

- in ogni caso, ai sensi dell'art. 200, comma 7, D.lgs. 152/2006, *“Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195”*;
- con riferimento alla suddetta prerogativa, rimessa all'autonomia legislativa e pianificatoria delle regioni, a mezzo del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), il cui aggiornamento è stato approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. XI/6408, del 23 maggio 2022, la Regione Lombardia ha confermato il già adottato modello gestionale alternativo all'organizzazione per ATO, che sancisce *“la libertà lasciata ai Comuni di svolgere autonomamente o in maniera aggregata l'affidamento dei servizi di igiene urbana”* (cfr. par. 4.5.2);

CONSIDERATO CHE:

- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante *“Riordino della Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* ha introdotto una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali oltre che le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti;
- l'articolo 14 del citato Decreto Legislativo individua le diverse modalità di gestione di un servizio pubblico – incluso, pertanto, il servizio di igiene urbana - disponendo quanto segue:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

 - *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - *affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*

- *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
- *limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 3”:

- secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 14, l'Ente affidante, una volta effettuata la scelta della modalità di gestione del servizio deve procedere con *“la redazione di un'apposita relazione nella quale sono evidenziate ... le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”*;

PRESO ATTO CHE la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, contempla una delle seguenti modalità di gestione dei servizi a rete e quindi del servizio di igiene urbana:

- a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;*
- b) *affidamento a società mista;*
- c) *affidamento a società in house;*

e che, la Relazione prevista dall'art. 14 è necessaria al fine di rappresentare le motivazioni e le ragioni della scelta della forma di affidamento preferita dall'Ente affidante;

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE:

- il citato Decreto Legislativo prevede espressamente, tra i modelli gestori, anche l'istituto dell'*in house providing* (Lettera b) art. 14 comma 1, affidamento a società in house, nei limiti fissati dal

diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17), in alternativa agli altri modelli;

- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 le Pubbliche Amministrazioni possono organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice degli appalti e del diritto dell'Unione Europea;
- ai sensi del comma 2 del citato articolo *"le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche"*;

ACCLARATO CHE ai sensi della normativa vigente, qualora l'Ente opti per la gestione del servizio *in house*, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 secondo cui:

1. *"Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.*

2. *Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*

4. *Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge*

DATO ATTO CHE:

- in dataSilea spa, società interamente pubblica partecipata da 87 Comuni appartenenti alle province di Lecco, Bergamo e Como e che si colloca tra i principali operatori del ciclo integrato dei rifiuti, trasmetteva una proposta tecnico – economica al Comune di per l'affidamento in house del servizio di igiene urbana;
- l'amministrazione comunale ha ritenuto apprezzabile la proposta sopra citata, per i motivi ampiamente illustrati nelle relazioni allegate alla presente (ALL. 1-2) e di seguito sommariamente elencati che rendono Silea un unicum nel panorama delle aziende pubbliche lombarde:
 1. Autonomia impiantistica: Silea è l'unica azienda in-house lombarda che, oltre ai servizi, gestisce impianti industriali: Termovalorizzatore; Impianto di compostaggio e produzione di biometano; impianto per il riciclo delle plastiche. Ciò assicura sia basse tariffe di conferimento, sia «autonomia» ed indipendenza da fluttuazioni e dinamiche di mercato.
 2. Visione di lungo periodo: L'obiettivo di Silea è quello di consolidare il proprio ruolo nell'economia circolare, investendo nella realizzazione di nuovi impianti sia per il riciclo rifiuti sia per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
 3. Servizi erogati: oltre al servizio di igiene urbana, Silea offre ai propri comuni servizi ulteriori quali la manutenzione e gestione del verde pubblico comunale, la gestione di caditorie e autospurghi. Inoltre, Silea ha elaborato programmi di educazione ambientale che propone alle scuole del territorio in forma gratuita.
 4. Economicità della gestione: Potendo contare sulla gestione diretta degli impianti, Silea è l'unica azienda pubblica che può portare in abbattimento del PEF (componente di «sharing») i proventi derivanti dalla vendita di energia elettrica e dai servizi di termovalorizzazione erogati al mercato (rifiuti speciali, rifiuti sanitari, ecc.): questa componente riduce l'importo del PEF, a beneficio dei Comuni soci. Il modello di governance di Silea si propone di erogare risorse economiche ai singoli Comuni ove i risultati di bilancio lo consentano – la cui entità non dipende dalla % azionaria detenuta, bensì da altri criteri definiti dall'Assemblea/Comitato ristretto (es. numero abitanti).
 5. Innovazione tecnologica: *Costante investimento alla digital transformation ed all'innovazione tecnologica in tutti gli ambiti aziendali: sistemi informativi interni; software di telecontrollo e consuntivazione dei servizi sul territorio; sistemi di accesso 4.0 ai centri di*

raccolta; smart-solution per il cittadino (distributori automatici, contenitori ad accesso controllato, ecocassette); contact center.

6. Modello di Governance: *Il modello di In-House di Silea, garantisce una forte partecipazione e coinvolgimento dei singoli Comuni: grazie all'Assemblea intercomunale ed al Comitato Ristretto dei «Circondari territoriali», si consolidano i rapporti tra azienda e specifiche esigenze locali.*

7. Performance economico-finanziarie, caratterizzate da:

- a. Ricavi e Utili di esercizio costantemente in crescita negli ultimi anni;
- b. Indicatori di redditività superiori alle medie di settore nazionali;
- c. Struttura finanziaria caratterizzata dall'assenza di debiti bancari, pur a fronte di importanti asset industriali ed un volume di investimenti nel triennio 2021-2023 pari a circa 30,2 milioni di euro;
- d. Patrimonio Netto pari a circa 51,5 milioni di euro.

Il tutto come rilevabile dai bilanci della società allegati alle relazioni di cui sopra.

8. Proposta economica: La proposta tecnico-economica di Silea a parità di servizi offerti consente un significativo risparmio economico che l'amministrazione comunale potrebbe investire nel miglioramento dei propri servizi.

RITENUTO CHE IL COMUNE È CHIAMATO :

- a deliberare l'affidamento in house sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un efficiente gestione del servizio;
- allegare alla deliberazione di affidamento un piano economico – finanziario, asseverato, che contenga per l'intero periodo di affidamento una proiezione dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché l'assetto economico della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.
- a sottoscrivere l'acquisto della partecipazione azionaria in Silea SpA, quale società in house che svolge il servizio di igiene ambientale per i propri comuni soci, secondo la disponibilità economica dell'Ente;

ATTESO CHE:

- la proposta tecnico-economica del servizio presentata da Silea, in cui, a margine della complessiva e generale descrizione della configurazione societaria e del modello di governance adottato, sono precisate le caratteristiche tecniche relative al servizio di igiene urbana con la

corrispondente valutazione economica delle prestazioni, sulla base di un orizzonte temporale di affidamento del servizio di 8 anni a decorrere dall'01.01.2026 al 31.12.2033;

- il perimetro dei servizi offerti risulta il medesimo di quello attualmente in essere, se non maggiormente esteso, così come evidenziato nelle relazioni di cui agli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022 per legittimare l'affidamento del servizio;
- l'area di operatività di Silea SpA è limitrofa al territorio comunale del presente Comune, determinando i presupposti per assicurare l'efficientamento della gestione ed il conseguimento di economie di scala in conformità al principio sancito dal richiamato art. 200, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 volto a *"superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti"*, tale da consentire di *"conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative"*, oggi confermato dall'art. 5 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;
- Silea ha proposto un modello organizzativo e gestionale idoneo a soddisfare i bisogni e le necessità dell'Ente affidante, dettagliato nella documentazione allegata alla presente relazione e di cui di seguito:
 - PEFA redatto secondo il modello ARERA;
 - Relazione al PEFA;
 - Asseverazione;
 - Statuto Sociale di Silea SpA;
 - Convezione per il controllo analogo;
 - Schema di contratto di servizio;
 - Schema di Disciplinare tecnico;
 - Bilanci Silea ultimi 5 esercizi

RITENUTO CHE:

che l'acquisto della partecipazione azionaria in Silea SpA, società a tutti gli effetti riconducibile all'alveo delle società in house pluripartecipate, è giustificato e motivato in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022 in quanto, con particolare riferimento agli esiti della swot analysis:

- la partecipazione ha per oggetto l'esercizio di attività e la gestione di un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011 n. 148, strettamente necessario alle finalità istituzionali del Comune, quali il servizio di igiene urbana, riconducibile all'ambito dei servizi di interesse generale;

- l'affidamento in house consente di:
 - Disporre di una «propria società» consentendo di poter contare su un «veicolo» con il quale sostenere lo sviluppo del territorio, in aggiunta al semplice servizio in appalto
 - Contare su eventuali risorse economiche generate dalla gestione, che in caso di semplice appalto non ci sarebbero
 - rispondere velocemente a nuove esigenze (“servizi accessori”) o a situazioni di imprevisti/emergenza, senza la necessità di gara d'appalto;
 - adattarsi velocemente a evoluzioni della normativa o a variazioni delle linee strategiche su tematiche ambientali, senza la necessità di ottenere la “approvazione” preventiva del socio privato operativo. Ciò vale anche in caso di variazioni al contratto di servizio (es: modifica delle frequenze di raccolta in base alla necessità del territorio);
 - ottenere un miglior posizionamento dell'azienda interamente pubblica nel nuovo contesto della regolamentazione Arera che garantisce maggiori tutele per l'utenza (sia lato qualità che lato costi complessivi);
 - esercitare il potere di indirizzo e controllo sulla Società, che ricomprende anche la definizione di una politica gestionale volta a migliorare lo standard qualitativo del servizio;
 - perseguire una gestione dettata non solo da logiche di profitto e di fatturato, ma da una visione aziendale più attenta alla qualità e l'efficientamento del servizio erogato alle utenze;

VERIFICATO, come da documentazione assunta agli atti ed allegata alla presente deliberazione, la struttura societaria di SILEA soddisfa tutte le condizioni poste dalla normativa vigente sia nazionale che comunitaria in quanto:

- il capitale sociale è interamente pubblico;
- l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
- il controllo analogo è garantito da disposizioni statutarie ed è esercitato da un organismo in cui sono rappresentate paritariamente tutte le amministrazioni aggiudicatrici;

- la Società realizza oltre l'80% della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano

Considerato che Silea S.p.A., oltre a rispettare i principi comunitari per l'affidamento in house e a gestire direttamente i servizi richiesti, risponde ai requisiti di cui all'art. 16 comma 3 e all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in quanto:

1. in data 09.11.2017 l'Assemblea straordinaria della Società ha provveduto ad adeguare lo Statuto alle disposizioni contenute del D.Lgs. n. 175/2016;
2. I soci hanno sottoscritto una convenzione ai sensi dell'art.30 del d.lgs. n.267/2000, finalizzata a disciplinare l'esercizio del controllo analogo;
3. L'Assemblea intercomunale del'11/03/2025 ha approvato l'aumento di capitale sociale prevedendo una revisione dello statuto al termine dell'operazione nella parte relativa alla rappresentanza in seno al Comitato Ristretto
4. la Società ha per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune conformemente alla prescrizione ex art.5 del D.lgs. n.175/2016;
5. la Società ha come oggetto la produzione di servizi di interesse generale conformemente alla prescrizione ex art.4 del D.lgs. n.175/2016;
6. la Società detiene un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori in conformità alla prescrizione ex art.20, comma 2, del d.lgs. n.175/2016;
7. il Comune, come rilevato dalla citata deliberazione di revisione straordinaria delle partecipate, non detiene partecipazioni in società che svolgono per conto dell'Ente attività analoghe o simili a quelle svolte dalla Silea S.p.A.;
8. nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro, conformemente alla previsione dell'art.20 del d.lgs. n.175/2016;
9. dalla data della sua costituzione ha sempre prodotto risultati di gestione positivi;
10. ha sempre presentato bilanci in attivo, senza mai ricorrere a contributi in conto esercizio o in conto capitale da parte dei Comuni soci. La solidità della società è confermata dall'esame dei bilanci degli ultimi cinque esercizi, allegati alla presente, dalla Relazione sul governo societario ex art.6 del d.lgs. n.175/2016 del 2023 , acquisita agli atti, e dalla relazione della società di revisione
11. il contenimento dei costi di funzionamento è stato realizzato ponendo al minimo il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e rispettando il dettame normativo di cui art. 4 comma 4 e 5 del d.l. 06/07/2012 n. 95 che prevede che detti compensi non

possano superare l'80% del costo complessivo sostenuto nell'anno 2013 e della prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti;

12. nel corso degli anni ha distribuito utili ai Comuni soci;
13. ha garantito tariffe tra le più basse nel panorama nazionale;
14. ha adottato standard di qualità tra i più alti riscontrabili nel settore di riferimento;
15. ha adottato un programma significativo di investimenti tali da raggiungere l'autosufficienza impiantistica.

DATO ATTO CHE:

L'Assemblea straordinaria di Silea del 14.04.2025 ha deliberato, all'unanimità:

- ✓ di approvare l'aumento di capitale sociale, a pagamento, per un percentuale massima complessiva del 5%;
- ✓ di determinare il prezzo di emissione delle azioni in complessivi Euro 241,78 ciascuna, di cui Euro 52,00 di valore nominale ed Euro 189,78 (quale sovrapprezzo);
- ✓ di riservare detto aumento a nuovi Comuni che affideranno "in house" a SILEA il ciclo integrato dei rifiuti per un periodo di almeno otto anni a partire dal 1° gennaio 2026, e di escludere conseguente il diritto di opzione per gli attuali azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5°, C.C., giustificandosi tale esclusione con l'interesse della società ad acquisire nuovi Comuni soci
- ✓ di fissare il termine finale di sottoscrizione al 31.12.2025, data in cui il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento;
- ✓ di stabilire che le singole sottoscrizioni saranno immediatamente efficaci e che, quindi, verranno attribuite ai sottoscrittori, al momento della sottoscrizione (salvi sempre gli effetti di cui all'articolo 2436 C.C.), le azioni sottoscritte e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali;
- ✓ di attribuire all'organo amministrativo ogni potere necessario od utile per dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi compresi quello di collocare il deliberato aumento, informare tempestivamente i nuovi Comuni interessati della pubblicazione dell'offerta oltre alla facoltà di stabilire le modalità tecniche per la sottoscrizione e per il versamento del capitale relativo alle azioni di nuova emissione;
- ✓ di conferire altresì espresso mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore perché, una volta avvenuta ciascuna sottoscrizione dell'aumento di capitale sopra deliberato, effettui le occorrenti modifiche all'articolo 6 (sei) dello Statuto, adeguando il capitale sociale alle nuove entità, e depositi, a norma dell'art.2436 del Codice Civile, il testo di Statuto in tal senso aggiornato.

CONSIDERATO essenziale garantire la stabilità e la tutela occupazionale dei soggetti impiegati in via ordinaria dal precedente gestore nell'espletamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale;

ACCERTATA la disponibilità del gestore subentrante a valutare l'assunzione del personale addetto in via ordinaria, all'appalto di igiene urbana dal precedente gestore, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei servizi ambientali;

RICHIAMATI dunque i contenuti delle allegate relazioni, redatte ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201, art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 ed art. 7 del D.Lgs. 31/3/2023, n. 36, relativamente alla dimostrazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, nella declinazione data dal D.Lgs. 175/2016 e dal D.Lgs. 201/2022, per l'affidamento diretto, secondo la formula dell'in house providing, del servizio di igiene urbana in favore della società Silea;

VALUTATE positivamente nel loro complesso e nell'ottica globale risultante dalle richiamate relazioni, la congruità delle condizioni economiche riferite all'esecuzione dei servizi in argomento rispetto ai costi medi, ai positivi risultati raggiunti dalla società Silea in termini di raccolta differenziata, tutela ambientale e sensibilizzazione sui temi delicati e attuali quali il riuso, il riciclo e l'economia circolare;

VERIFICATO che dalla documentazione fornita dalla società dimostra la non sussistenza di interventi finanziari a favore della stessa riconducibili ad "aiuti di Stato": ed in particolare, il corrispettivo per il servizio di igiene urbana in favore di Silea non costituisce aiuto di Stato, costituendo la contropartita delle prestazioni che saranno effettuate dalla società per assolvere agli obblighi di servizio pubblico regolamentati nel contratto di servizio e quantificabili con un canone idoneo a coprire i costi del servizio pubblico, oltre ad assicurare alla società un margine di utile in linea con le normali condizioni di mercato, con ciò confermandosi la "compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 la presente delibera e i relativi allegati sono stati pubblicati sull'albo pretorio on line e sul sito internet dell'ente – per il periodo previsto dalla normativa vigente;

PRESO INFINE ATTO CHE e' intenzione dell'amministrazione comunale acquistare n. azioni per un valore complessivo di euro

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto di procedere con l'approvazione:

- dello statuto della società

- delle relazioni redatte ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs 201/2022 allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- dello schema di contratto di servizio, anch'esso allegato, con annesso disciplinare tecnico;
- del piano economico finanziario asseverato, anch'esso allegato alle relazioni

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare gli artt. 198 e 200;
- la L.R. Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- l'art. 14 del D. L. n. 78/2010 e s.m.i.;
- l'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 201/2022;
- lo Statuto comunale;

VISTI gli esiti della consultazione pubblica avvenuta nel periodo dal al

RILEVATA la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lettera e) del citato testo unico n. 267/2000, nonché dagli artt. 7 ed 8 del D. Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO ALTRESÌ il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B) punto 3 del D.Lgs 267/2000, rassegnato in data – Prot. ... e allegato alla presente deliberazione;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, esecutiva, espressi rispettivamente:

- dal Responsabile dell'Area Tecnica – regolarità tecnica;
- dal Responsabile dell'Area finanziaria – regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** le relazioni redatte ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, Art. 7 del D.Lgs. 31/3/2023, n. 36, e 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, in cui viene dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'acquisto della partecipazione e per la forma di affidamento "in house providing" del servizio di gestione dei rifiuti, nonché il Piano Economico Finanziario di affidamento asseverato;

2. **DI APPROVARE** relativamente all'organizzazione del servizio di igiene urbana, l'adesione al modello proposto dalla società in house Silea SpA come da documentazione richiamata in premessa ed allegata alla presente deliberazione;
3. **DI APPROVARE**, a tal fine, lo Statuto della società Silea SpA e di disporre, in esito alla specifica operazione di aumento di capitale riservato già deliberata dall'assemblea degli azionisti di Silea SpA, la sottoscrizione di n. (.....) valutate sulla base di specifica perizia di stima del patrimonio di Silea SpA al prezzo unitario di € 241,78 cadauna azione;
4. **DI APPROVARE** la convenzione tra Silea e i propri comuni soci volta a disciplinare l'esercizio del controllo analogo congiunto;
5. **DI DARE MANDATO** al Sindaco ovvero a Suo delegato formalmente individuato, di procedere all'acquisto delle azioni di Silea SpA. nei termini del punto precedente;
6. **DI AFFIDARE**, conseguentemente, la gestione dei servizi di igiene urbana a Silea SpA secondo la modalità dell'in house providing, la cui durata è stabilita, per un periodo di otto anni intercorrenti dal 01.01.2026 al 31.12.2033, alle condizioni tecnico-organizzative, operative ed economiche risultanti dalla seguente documentazione, che viene espressamente approvata ed allegata alla presente deliberazione (allegati E ed F alla relazione ex. Art. 17 D.lgs. 201/2022) a formarne parte integrante e sostanziale ovvero: Schema del contratto di servizio; Schema di disciplinare tecnico recante le specifiche tecnico-operative di erogazione del servizio oggetto di affidamento;
7. **DI DARE ATTO** che ai fini dell'assunzione del presente contratto da parte del Gestore Silea SpA, il valore di subentro in favore del Gestore uscente è pari a zero, non sussistendo in capo al Gestore entrante alcun obbligo di acquisizione di beni strumentali e/o altre pertinenze necessarie per la prosecuzione del servizio.
8. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei Conti per le finalità e le verifiche previste dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 come recentemente integrato dall'art. 11, comma 1, della L. 118/2022.
9. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione, completa dei relativi allegati, sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa all'ANAC, unitamente alle relazioni sottese all'affidamento del servizio redatta in conformità con le disposizioni introdotte dagli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022, al contratto di servizio ed i relativi allegati, per la pubblicazione prevista dall'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 201/2022, integrandosi in tal modo anche la procedura di consultazione prevista dall'artt. 5 del D.Lgs. 175/2016.

10. **DI SUBORDINARE** infine, la stipula del contratto di servizio, in conformità con quanto disposto dall'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 201/2022, al decorso di "sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC";

~~11. **DI DEMANDARE** al Sindaco, alla Giunta, al Segretario Comunale e agli uffici comunali, ognuno per la propria competenza, di assumere ogni adempimento o atto conseguente e necessario e di concordare con la Società gli aspetti operativi e di dettaglio.~~

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs 267/2000